

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 11

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 all'8 ottobre 2008)

INDICE

BERSELLI: sugli organici del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4-00014) (risp. PALMA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 213	POLI BORTONE: sull'operato dell'Organo straordinario di liquidazione del Comune di Taranto (4-00135) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 221
FASANO: sui diritti annuali dovuti alle camere di commercio dalle piccole e medie imprese (4-00242) (risp. MARTINAT, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	215	PORETTI, PERDUCA: sull'attuazione della disciplina della portabilità dei mutui da parte del sistema bancario (4-00128) (risp. MARTINAT, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	222
GENTILE: sulla mancata attribuzione di mansioni ad un dipendente della Camera di commercio di Cosenza (4-00175) (risp. MARTINAT, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	217	SACCOMANNO: sul nucleo sommozzatori di Brindisi (4-00169) (risp. PALMA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	226

BERSELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

a tutti è nota la grave situazione in cui versa l'intero apparato della sicurezza in Italia;

relativamente ai Vigili del fuoco la situazione è oramai al collasso; l'organico operativo previsto di 28.000 unità, a fronte di un'esigenza di circa il doppio, per effetto di concorsi interni e pensionamenti si è notevolmente ridotto, ed a fine 2008 dovrebbe ridursi a 24.000 unità;

questa carenza viene gestita quotidianamente con l'assunzione, per periodi di 20 giorni fino ad un massimo di 160 giorni all'anno, di personale discontinuo, il cui costo è mediamente pari ad 1.000 euro di stipendio, oltre ai contributi ed alla spesa relativa al sussidio di disoccupazione, pari a circa 3.000 euro netti l'anno corrisposto dall'INPS agli aventi titolo;

in risposta all'interpellanza urgente 2-00391 della XV legislatura a prima firma dell'on. La Loggia, il sottosegretario di Stato per l'interno, on. Ettore Rosato, nella seduta dell'8 marzo 2007 della Camera dei deputati ha fornito un quadro complessivo della situazione, annunciando, oltre all'assunzione nel triennio 2007-2009 di 2.600 unità, comunque insufficienti a garantire il recupero del *turn over*, una totale inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto in passato,

l'interrogante chiede di sapere:

che cosa intenda il Governo per «totale inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto in passato»;

se non si ritenga preferibile, anziché utilizzare ingenti somme per le finalità richiamate, stabilizzare celermente il personale discontinuo, assicurando al medesimo serenità e certezze;

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito alla proposta avanzata dalle organizzazioni sindacali di categoria di utilizzare, in alternativa a quanto sopra proposto, l'intero stanziamento previsto per il personale discontinuo per il richiamo in servizio del personale permanente «in stato programmato».

(4-00014)

(14 maggio 2008)

RISPOSTA. – La situazione degli organici del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco permane tuttora molto critica, atteso che a fronte di 34.710 unità teoriche, ne risultano in servizio circa 31.500.

Al fine di dare soluzione a tale problematica il Governo intende procedere alle assunzioni di circa 1.400 unità volte ad un progressivo ripianamento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Tale ripianamento avverrà anche attraverso la possibilità, come previsto dalla normativa vigente, di procedere per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso di specifici requisiti, avviando così, entro i limiti temporali e finanziari stabiliti, la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato della forma di organizzazione precaria del lavoro espletato dal personale volontario dei vigili del fuoco.

Detta normativa, quindi, oltre ad allocare le risorse per un'immediata assunzione di 600 vigili del fuoco, cui si aggiungeranno ulteriori unità dal fondo appositamente istituito per le assunzioni, ha avviato un importante processo che, attraverso regole e procedure *ad hoc*, porterà alla stabilizzazione, nel triennio 2007-2009, di una parte dei vigili del fuoco selezionati tra quei soggetti che prestano servizio volontario nel Corpo nazionale stesso, iscritti negli appositi elenchi da almeno tre anni e con almeno centoventi giorni di servizio.

Tale importante scelta, oltre ad avviare un processo di stabilizzazione di giovani che prestano servizio discontinuo nel Corpo nazionale, senza quindi poter contare su un sicuro progetto di vita, assicurerà allo Stato l'immissione di personale già altamente qualificato e che quindi potrà immediatamente dare un proprio contributo al fondamentale ruolo del Corpo nazionale preordinato ad assicurare la salvaguardia della vita delle persone.

Entro il mese di settembre 2008 si procederà all'assunzione di 1.351 unità, delle quali 1.135 mediante stabilizzazione di volontari risultati idonei in precedenti concorsi ed entro l'anno sarà, inoltre, bandito il concorso per l'assunzione di ulteriori 814 vigili del fuoco, già autorizzata dal Ministro per la funzione pubblica.

In merito alla proposta di una diversa utilizzazione delle risorse assegnate al Corpo nazionale per i richiami del personale volontario a servizio discontinuo, si fa presente che tali richiami costituiscono uno strumento di flessibilità con cui affrontare le emergenze di protezione civile che annualmente si verificano nel nostro Paese.

Un'eventuale diversa utilizzazione di tali risorse non è comunque da escludere proprio in considerazione dell'avviato processo di stabilizzazione. È possibile, infatti, in futuro, mediante un apposito strumento normativo, prevedere che una parte delle risorse assegnate per il richiamo dei discontinui venga impiegata per il potenziamento dell'organico attuale, che, come noto, risulta insufficiente per l'assolvimento dei compiti di istituto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PALMA

(30 settembre 2008)

FASANO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che: con decreto ministeriale 1° febbraio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 4 marzo 2008, è stato determinato, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993, il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, per l'anno 2008, dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese;

artigiani, commercianti e titolari di piccole e medie imprese si sono accorti, a seguito delle comunicazioni delle Camere di commercio, dell'aumento dei diritti camerali introdotto con il decreto citato;

l'ultimo «regalo», misura del Governo Prodi riguardante i lavoratori autonomi, comporta un aumento dei diritti camerali che in alcuni casi è di oltre il 100 per cento: ad esempio, un'impresa iscritta nel registro nella sezione ordinaria, tenuta nel 2007 a pagare 93 euro, nel 2008 dovrà sborsare ben 200 euro;

come è facilmente desumibile da questo esempio, quello dei diritti camerali è un'ulteriore aggravamento della già pesante situazione fiscale delle piccole e medie imprese, a fronte di gestioni delle Camere di commercio non certo all'insegna del rigore e della razionalizzazione della spesa,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per riportare i diritti camerali ad un livello più sopportabile dalle piccole e medie imprese e se non ritenga di intervenire per rendere quanto più trasparente possibile l'impiego da parte delle Camere di commercio delle risorse raccolte con il pagamento dei diritti camerali.

(4-00242)

(2 luglio 2008)

RISPOSTA. – L'anno 2001 è stato il primo anno di applicazione del nuovo sistema introdotto dall'articolo 17 della legge n. 488 del 1999 e, di conseguenza, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 aprile 2001 sono stati stabiliti – per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro – diversi scaglioni di fatturato con l'indicazione delle corrispondenti aliquote.

La consapevolezza, però, che il passaggio al nuovo sistema avrebbe portato aumenti per le imprese che dovevano passare da una misura fissa ad una commisurata al fatturato ha indotto il Legislatore ad introdurre un regime transitorio prorogato fino al 2007, per poter accompagnare gradualmente le imprese verso importi vicini alla prima fascia di fatturato, inteso come componenti positivi dichiarati ai fini IRAP e corrispondente nel 2001 ad un miliardo di lire, con una misura fissa di lire 742.000.

Si deve evidenziare che, per tutto il periodo transitorio, tanto gli importi fissi che le fasce e le aliquote di fatturato sono rimasti quelli definiti con il decreto del 2002.

Per l'anno 2008 le misure del diritto annuale sono state stabilite con il decreto 1° febbraio 2008, preliminarmente all'emanazione del decreto, sono state sentite le organizzazioni interessate e Confcommercio, Confe-

sercenti, Confartigianato, CNA, CLAAI, Confagricoltura, Coldiretti, hanno dato parere positivo in quanto vengono salvaguardate le imprese con fatturati fino a 100.000 euro e, si prevedono aumenti significativi solo per le imprese con fatturati medio/alti.

Con il decreto del 2008 il quadro è infatti il seguente:

– le imprese individuali rappresentano quasi il 60% del totale delle imprese esistenti in Italia. Il 98% delle imprese individuali verserà la cifra fissa di 88 euro;

– il 2% delle imprese individuali è iscritto in sezione ordinaria: sono circa 72.000 in tutta Italia e rappresentano l'1,2% del totale di tutte le imprese. L'85% di queste (61.000) si posiziona nello scaglione più basso di fatturato e verserà pertanto 200 euro;

– le cooperative e i consorzi si situano nel primo scaglione di fatturato. Verseranno 200 euro l'81% dei consorzi e il 78% delle cooperative;

– per le società di persone il numero di società che si troverà a versare la cifra minima di 200 euro rappresenta il 75% del totale.

La distribuzione per scaglione/importi è la seguente:

l'8,7% verserà un massimo di euro 222,50 (scaglione da 100.000 a 250.000 euro);

il 7% verserà un massimo di 255 euro (scaglione da 250.000 a 500.000 euro);

il 4,8% verserà un massimo di 305 euro (scaglione da 500.000 a un milione di euro);

il 3,7% verserà un massimo di 1.115 euro (scaglione da uno a 10 milioni di euro) e interessa 43.000 imprese.

Sono solo 758 le società di persone che in tutta Italia si troveranno a versare una cifra corrispondente all'ultimo scaglione di fatturato.

– per le società di capitali (che costituiscono il 20,7% di tutte le imprese) l'importo minimo di 200 euro sarà versato dal 64% delle stesse (fino a 100.000 euro di fatturato). Per versare un importo uguale alla cifra fissa del 2007 (373 euro) bisognerà raggiungere nel 2008 un fatturato di 1.800.000 euro.

In quello scaglione di fatturato (da un milione a 10 milioni) si posizionano soltanto il 12% delle imprese.

Le restanti società di capitali pagheranno secondo la seguente distribuzione per scaglione/importi:

l'8,3% verserà un massimo di 222,50 euro (scaglione da 100.000 a 250.000 euro);

il 7% verserà un massimo di 255 euro (scaglione da 250.000 a 500.000 euro);

il 6,7% verserà un massimo di 305 euro (scaglione da 500.000 a 1 milione di euro);

il 12% verserà un massimo di 1.115 euro (scaglione da uno a 10 milioni di euro) e interessa 150.000 imprese;

l'1,4% verserà un massimo di 2.365 euro (scaglione da 10 a 35 milioni di euro);

6.300 imprese verseranno più di 2.365 euro.

Prendendo come base di calcolo il fatturato e comparando gli scaglioni 2007 e 2008, una società con 3,5 milioni di fatturato verserà la stessa cifra del 2007 (530 euro).

Le società con fatturato superiore a 3,5 milioni verseranno di più nel 2008 rispetto al 2007:

con 10 milioni di fatturato, 1.115 euro invece di 629;

con 25 milioni, 1.865 euro invece di 854;

con 50 milioni, 2.815 euro invece di 1.229.

Il numero di società di capitali (circa 24.000) che si posiziona nelle fasce di fatturato da 10 milioni in su rappresenta a livello nazionale il 2% scarso del totale delle società di capitali e lo 0,4% delle imprese in termini assoluti.

Da quanto sopra rappresentato si evince con chiarezza che questa amministrazione, con l'emanazione del decreto ministeriale 1° febbraio 2008, ha tutelato in maniera forte le piccole e medie imprese.

Si rappresenta, inoltre, che all'articolo 4 della legge n. 580 del 1993 è già previsto l'invio, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di una relazione al Parlamento sull'attività del sistema camerale.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

MARTINAT

(3 ottobre 2008)

GENTILE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

all'interrogante è giunta segnalazione da parte del Vice Segretario nazionale per i problemi giuridici del Sindacato nazionale autonomo lavoratori Camere di commercio (SNALCC) di disfunzioni presenti presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza;

ai sensi degli articolo 25 e 27 del regio decreto n. 242 del 1909, l'esercizio delle funzioni di verificatore metrico con funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria è subordinata ad apposito percorso di qualificazione, con conseguente giuramento presso il Tribunale del competente circondario;

il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, all'articolo 20, comma 1, stabilisce che «agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale delle camere di commercio, durante l'espleta-

mento e nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme del presente decreto, sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria»;

con direttiva del 18 gennaio 2000, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito che «considerato che il personale destinato a prestare servizio presso gli uffici metrici provinciali, per poter esercitare le funzioni inerenti l'attività ispettiva e conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nell'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme in materia di metrologia legale e della disciplina dei metalli preziosi, doveva conseguire l'esito favorevole dell'esame di un apposito tirocinio teorico-pratico presso il Ministero dell'industria, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regio decreto n. 242/1909», e tenuto conto del fatto «che la normativa e la procedura sopra indicate, indirizzate a personale statale, non sono applicabili al personale delle camere di commercio» (cui sono state trasferite le funzioni, già statali, inerenti i servizi metrici), ha stabilito che «l'esercizio da parte del personale delle camere di commercio delle funzioni in materia di metrologia legale e della disciplina dei metalli preziosi con l'acquisizione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria è subordinato all'esito favorevole di un apposito corso nazionale di formazione di durata complessiva, anche non continuativa, non inferiore a due mesi».

a seguito di tale direttiva, la Camera di commercio di Cosenza, nell'anno 2002, ha inviato il dipendente Mario Elia, appartenente alla categoria C, per la frequenza di un corso di formazione per «assistente al servizio metrico»;

tale corso si è tenuto in parte a Roma e in parte a Torino, con durata trimestrale e con conseguente pagamento delle spese sia di missione sia delle docenze;

il dipendente citato ha superato brillantemente il corso, conseguendo la qualifica di «assistente al servizio», come da certificazione rilasciata dall'Istituto Tagliacarne in data 10 gennaio 2003;

tuttavia, successivamente a tale data, il dipendente non ha mai ricevuto l'incarico corrispondente alla qualifica conseguita, diversamente da quanto ovviamente avvenuto nelle altre camere di commercio (ad es: Catanzaro e Latina) che avevano inviato per la frequenza del corso personale di area C;

addirittura è avvenuto che la Camera di commercio di Cosenza ha ommesso di far prestare giuramento presso il Tribunale al dipendente in questione, così impedendogli di fatto l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria;

la gravità della condotta tenuta dai dirigenti della Camera di commercio di Cosenza emerge ancor più dalla constatazione che l'ufficio metrico provinciale era ed è tuttora provvisto di due sole unità con compiti di verificatore metrico (due ispettori-ufficiali di polizia giudiziaria), nonostante la vastità della provincia di Cosenza e la molteplicità dei compiti assegnati;

le inevitabili conseguenze negative sul servizio metrico sono state anche rilevate in sede di ispezione dei servizi ispettivi del Ministero del-

l'economia (Sifip), il cui rapporto è stato già inviato presso la Procura contabile di Catanzaro;

per ovviare a tali acclamate disfunzioni, la Camera di commercio di Cosenza, invece di utilizzare il dipendente già qualificato alle mansioni per le quali aveva partecipato con successo al corso di formazione, ha preferito formare un altro dipendente di categoria C, facendogli frequentare il corso tenutosi presso l'Istituto Tagliacarne di Roma dal 17 settembre 2007 al 12 marzo 2008;

tale ultimo corso ha avuto un costo di 10,500.00 euro solo per la docenza più tutte le spese per la frequenza in sede diversa per circa sei mesi;

il dipendente qualificato già dal 2003 con apposito corso continua ad essere incaricato nelle mansioni precedenti che non rientrano nelle competenze per le quali è stato formato,

si chiede di sapere:

per quali motivi la Camera di commercio di Cosenza si ostini a non impiegare il dipendente (signor Mario Elia) nelle funzioni di assistente metrico, per le quali il dipendente medesimo è stato specificamente formato, con conseguente esborso di fondi a carico dell'Ente camerale;

quali siano stati i costi per la frequenza del corso di formazione da parte del suddetto dipendente;

quale sia la quota parte della retribuzione del dipendente già formato nel periodo dal gennaio 2003 a tutt'oggi, in quanto non utilizzato dalla Camera di commercio per le funzioni per le quali è stato formato;

quale sia il danno da disservizio conseguente alle carenze di organico del servizio metrico, per come rilevato dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello stato (relazione trasmessa dagli ispettori alla procura contabile);

quali siano le spese che l'ente camerale ha affrontato per far partecipare ad identico corso un altro dipendente di area C;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, nei confronti della Camera di commercio di Cosenza che, ad avviso dell'interrogante, ha sperperato il denaro pubblico creando solo un disservizio per l'espletamento nella normale attività ispettiva dell'Ente;

quali provvedimenti si intendano adottare affinché il signor Mario Elia venga utilizzato per il lavoro per cui è stato formato.

(4-00175)

(17 giugno 2008)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto e, sulla base degli elementi acquisiti dalla Camera di commercio di Cosenza, si comunica quanto segue.

Si premette che l'attività delle Camere di commercio concernente anche i rapporti intercorrenti con il personale dipendente, rientra nella piena ed esclusiva responsabilità dei vertici politico-amministrativo dell'Ente stesso.

Il dipendente Elia, con il profilo di «assistente ai servizi amministrativi e di supporto» incardinato dal 1° gennaio 2000 nell'organico dell'Ufficio di Metrologia legale dell'ente camerale, su disposizione del dirigente di area, anche dopo la partecipazione al corso di formazione presso l'istituto G. Tagliacarne in Roma, ha sempre svolto le mansioni previste dal suo profilo di cat. C con esclusione di quelle ispettive proprie della cat. D che, per impedimenti di ordine normativo, non può svolgere; né il dirigente avrebbe potuto attribuirgli funzioni superiori, atteso che tale fattispecie è riservata all'effettiva vacanza di posti, nei limiti imposti dalla vigente normativa.

Nonostante i contratti collettivi sia nazionali che decentrati non prevedano uno specifico profilo di «Assistente al servizio metrico legale», l'ente camerale, per venire incontro alle aspettative del dipendente Elia Mario convocava per il giorno 9 giugno 2008 una riunione di concertazione, ponendo al primo punto dell'ordine del giorno la rivisitazione dei profili professionali. Nella riunione la parte pubblica forniva ai presenti copia dei profili rivisitati relativi alla figura di «Assistente metrico».

Successivamente alla predetta riunione, il Segretario generale, comunicava al sindacato SNALCC che, stante le novità introdotte dal decreto-legge n. 112 del 5 giugno 2008, la riunione di concertazione sarebbe stata convocata dopo la conversione del citato decreto-legge (conversione avvenuta con legge 6 agosto 2008, n. 133, e pubblicata il successivo 21 agosto).

Quanto ai costi sostenuti per la frequenza al corso organizzato dall'istituto G. Tagliacarne per il dipendente Elia Mario, essi ammontano a 4.010,00 euro, mentre per il dipendente di area C ammontano a 10.500,00 euro.

Per quanto attiene infine al controllo dei servizi ispettivi del Ministero dell'economia (Sifip), si fa presente che il funzionario incaricato non avrebbe rilevato alcun danno derivante da «disservizi conseguente alle carenze di organico del servizio metrico» e avrebbe interessato la Procura regionale della Corte dei conti di Catanzaro solo per mancata notifica, entro i 90 giorni, dei verbali di accertamento di violazioni.

A causa della mancata notifica, infatti, negli anni 2002 e 2003 sono state emesse 145 ordinanze di archiviazione, con conseguente perdita del diritto a riscuotere le somme dovute dai trasgressori; conseguentemente la stessa Procura generale ha aperto un accertamento tuttora in corso.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

MARTINAT

(3 ottobre 2008)

POLI BORTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

l'Organo straordinario di liquidazione (OSL) del Comune di Taranto, nonostante le reiterate richieste formulate da esponenti politici del Popolo della Libertà, non ha ancora inteso rendere pubblico, a favore dell'intera cittadinanza, l'elenco dei creditori dello stesso Comune, nonché l'epoca di produzione di crediti vantati inerenti alla dichiarazione di dissesto, né i motivi per i quali per cui ciò non sia ancora avvenuto;

tutti i creditori, ma soprattutto tutti i cittadini, hanno infatti diritto di conoscere chi è creditore del Comune ed il credito che nei confronti dello stesso vanta, come e quando lo stesso si sia creato, e ciò non solo per una questione di trasparenza, ma soprattutto perché, essendo il dissesto assimilabile al fallimento alle cui regole deve necessariamente uniformarsi e richiamarsi, deve essere salvaguardato il principio della *par condicio creditorum*;

a giudizio dell'interrogante, nelle modalità di esecuzione dei pagamenti e nelle modalità di scelta della priorità degli stessi da parte dell'OSL è stato adottato un criterio certamente non condivisibile per la sua farraginosità, ma anche per la sua illogicità. L'OSL, infatti, ha ritenuto di liquidare, così come più volte affermato dai funzionari addetti, contestualmente i grandi debiti ed i piccoli debiti del Comune. Appare evidente che la liquidazione dei grandi debiti (liquidazione di 95.000.000 euro avvenuta entro la fine del 2007) è stata vantaggiosa solo per i pochi creditori che vantavano ingenti crediti. Questa modalità non ha fatto bene al territorio, in quanto le grandi ditte (alcune delle quali, tra l'altro, estranee al territorio) hanno portato i fondi nell'area di provenienza, depauperando di questi flussi economici l'area jonica. Se l'OSL avesse provveduto a pagare i piccoli ed unitamente i medi crediti, avrebbe immesso nel circuito economico, a beneficio di tutti i cittadini;

a tutt'oggi non vi è ancora chiarezza e trasparenza da parte degli addetti nel comunicare, a richieste specifiche, quando e come i crediti degli altri innumerevoli creditori saranno erogati,

si chiede di sapere se il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare le opportune iniziative al fine di ottenere dall'OSL la pubblicazione degli elenchi dei creditori che, a seguito del dissesto, ebbero a presentare nei termini di legge le proprie richieste di soddisfacimento del credito. Subordinatamente, fermo restando il diritto della cittadinanza tutta di conoscere l'elenco integrale dei creditori, la pubblicazione almeno degli elenchi di coloro ai quali a tutt'oggi è stato già versato l'importo dovuto. Certamente questa modalità operativa potrebbe dare maggiore garanzia a tutti i creditori, comunque nel rispetto della legge, e certezza a tutti i cittadini della bontà e trasparenza delle attività svolte sino ad oggi dall'OSL, offrendo il diritto di proporre eventuali ricorsi avverso un operato che potrebbe essere ritenuto non condivisibile.

(4-00135)

(11 giugno 2008)

RISPOSTA. – Va premesso che il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), in caso di dissesto finanziario di un Comune, prevede una procedura ordinaria e una semplificata per l'accertamento e la liquidazione dei debiti.

Nel Comune di Taranto, l'organo straordinario della liquidazione, per accelerare le fasi e i tempi dello svolgimento dell'*iter*, ha seguito la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del T.U.E.L. In base ad essa, la pubblicità si realizza – in una prima fase – con i provvedimenti di ammissione o di esclusione dei creditori dalla massa passiva. Una circolare della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero nel 1993 ha previsto, al riguardo, che le deliberazioni dell'organo straordinario di liquidazione siano pubblicate nell'Albo pretorio dell'ente interessato.

In seguito al definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, l'organo straordinario della liquidazione predispose il piano di estinzione delle passività e lo deposita presso il Ministero dell'interno per l'approvazione, dando atto, tra l'altro, dei debitori ammessi e degli esclusi, nonché delle percentuali di transazioni.

Il procedimento richiede anche l'intervento del Ministero dell'interno che, avvalendosi del parere consultivo della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, valuta la correttezza della formazione della massa passiva nonché la correttezza e validità dell'acquisizione delle risorse proprie. La procedura è definita con decreto del Ministro dell'interno di approvazione del piano di estinzione (articolo 256, comma 6 e 7, del T.U.E.L.).

Tuttavia, pur tenendo conto delle comprensibili motivazioni dei presunti creditori dell'ente, si deve evidenziare che tra la fase di pubblicazione delle deliberazioni di ammissione o esclusione dalla massa passiva e il deposito del piano di estinzione presso il Ministero dell'interno, la normativa sulla procedura semplificata non prevede forme obbligatorie di pubblicità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DAVICO

(26 settembre 2008)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

l'articolo 8, rubricato «Portabilità del mutuo; surrogazione» del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007, e in vigore dal 2 febbraio 2007, recita:

«1. In caso di mutuo bancario, apertura di credito od altri contratti di finanziamento bancario, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.

2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito

surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1 [..].

4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali»;

il 5 marzo 2007 un'indagine dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) ha rilevato che l'87 per cento delle banche interpellate nella città campione di Firenze non accetta la surrogazione ai fini del trasferimento di un mutuo. Sono stati contattati 15 istituti bancari, per un totale di 32 filiali, in qualità di potenziali clienti interessati a trasferire un mutuo (con ipoteca) da un'altra banca. Solo l'istituto bancario, la Banca Intesa, ha offerto l'opzione della surrogazione per il trasferimento del mutuo con ipoteca. Un altro istituto, la Banca Federico del Vecchio, ha rifiutato di rispondere. Ben tredici istituti hanno invece dato risposta negativa (Unicredit Banca, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca Nazionale del Lavoro, Banca di Roma, Banca Antonveneta, Meliorbanca, Sanpaolo Invest, Micos Banca gruppo bancario Mediobanca, Banca Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Cassa di Risparmio di San Miniato, Banca Toscana, Cassa di Risparmio di Firenze). Come riferisce l'Aduc, le giustificazioni addotte dalle banche interpellate per la non applicazione dell'art. 8 del decreto legge n. 7 del 2007 sono state le più varie, tra cui: la banca è in attesa di circolari o disposizioni attuative; la banca è in attesa di un sistema informatico che le permetta di comunicare direttamente col Catasto; la suddetta disposizione di legge non è vincolante fino ad aprile 2007;

non vi è alcuna disposizione di legge che obbliga la banca ad accettare la surrogazione;

alla stessa conclusione è giunta l'indagine di Altroconsumo del 3 aprile 2008, secondo cui solo il 5 per cento delle banche interpellate a Milano e Roma hanno offerto l'opzione della portabilità a costo 0 così come prevista dal decreto Bersani;

il 4 aprile 2008, durante una puntata della trasmissione «Le Iene» di Italia 1, Massimo Roccia, direttore dell'area consumatori dell'Associazione bancaria italiana (Abi), ha ammesso la sistematica violazione delle richiamate norme sulla portabilità gratuita dei mutui, dalla sua approvazione fino ad oggi. L'Abi si è impegnata quindi a mettersi in regola entro poche settimane dopo la messa in onda del servizio, come se l'applicazione di disposizioni legislative fosse sottoposta alla buona volontà delle banche;

il 14 maggio 2008, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha aperto dieci istruttorie nei confronti di altrettante banche sulla portabilità dei mutui. Le istruttorie nei confronti degli istituti di credito sono state aperte per «pratica commerciale scorretta»;

il 19 maggio 2008, anche il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ha inviato una lettera a tutte le banche sollecitandole ad applicare la nuova normativa;

così facendo, le banche in questione non solo contravvengono ad una precisa disposizione di legge, ma ostacolano gravemente anche la mobilità dei mutui. Più ostacoli vi sono al trasferimento dei mutui, minore è la competizione e quindi anche la probabilità di perdere clienti verso istituti di credito più competitivi. Un comportamento, questo, gravemente lesivo degli interessi degli utenti e consumatori,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di assicurare il tempestivo e puntuale adeguamento del sistema bancario alla normativa citata.

(4-00128)

(11 giugno 2008)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo e sulla base di quanto comunicato anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, si rappresenta quanto segue.

La portabilità del mutuo è disciplinata dall'articolo 8 del decreto-legge del 31 gennaio 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007, e modificato successivamente dalla legge finanziaria per il 2008.

Il comma 3 del predetto articolo 8 prevede che è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto di mutuo, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà della surrogazione. Tale comma è stato integrato dal comma 3-bis della legge finanziaria per il 2008, in base al quale la surrogazione comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Inoltre, tale norma prevede che non possono essere imposte al cliente spese e commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali.

Al riguardo, si evidenzia che sono state adottate diverse iniziative, tra cui circolari ABI, circolari Agenzia delle entrate, guide concordate con le associazioni dei consumatori, che stanno favorendo una progressiva attuazione della norma.

A seguito di esposti da parte dei cittadini, sono stati rilevati alcuni casi di mancata attuazione della suddetta norma.

Tale fenomeno, comunque, deve essere considerato abbastanza contenuto, tenuto conto che diversi istituti bancari hanno già manifestato la disponibilità a farsi carico interamente dei costi. Tra l'altro la nuova procedura elettronica, avviata dal 31 maggio, consentirà di rendere pienamente operativa la misura, con beneficio per i consumatori.

La competente Direzione generale di questo Ministero, segue con particolare attenzione, sulla base delle segnalazioni che pervengono dai singoli consumatori e della lettura dei documenti ufficiali prodotti dalle

autorità competenti, l'attuazione delle disposizioni volte a favorire la rinegoziazione e la portabilità dei mutui, ma non effettua e né può effettuare attività di monitoraggio diretto, non avendo compiti di vigilanza sul settore e tanto meno rapporti diretti con i singoli soggetti del sistema bancario che diano titolo a specifiche richieste di dati e informazioni.

La predetta Direzione, infatti, relativamente alle segnalazioni che riceve, si limita, a seconda dei profili rilevabili nelle segnalazioni stesse, a sensibilizzare in proposito l'Associazione bancaria italiana, ovvero a segnalare la questione, per le valutazioni di competenza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Banca d'Italia oppure al Ministero dell'economia e delle finanze.

Per gli ulteriori profili menzionati nel presente atto di sindacato ispettivo, elementi più circostanziati per la parte di competenza sono stati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze che ha evidenziato la possibilità per il cliente, di recente introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito dalla legge n. 126 del 2008, di ottenere anche una rinegoziazione del mutuo già contratto. Ai sensi di tale norma, infatti, lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana hanno definito con apposita convenzione le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei mutui per la prima casa.

Tale normativa consente, quindi, al cliente che abbia stipulato un contratto antecedentemente al 28 maggio 2008 di poter richiedere gratuitamente di trasformare il tasso del mutuo sulla prima casa da variabile a fisso. In tal modo si è cercato di evitare le criticità connesse sia al rialzo dei tassi di interesse di mercato avviatosi dalla fine del 2005 e accentuatosi a partire dalla metà del 2007 a seguito della crisi dei mutui *subprime* negli USA, sia alla progressiva riduzione del potere di acquisto delle famiglie.

Si precisa che la rinegoziazione non esclude la cosiddetta portabilità del mutuo.

In merito alla portabilità si evidenzia come, in attuazione della normativa da ultimo richiamata, sia stato costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad apposita Convenzione stipulata con l'ABI nel giugno 2008, il cui testo è reperibile sul sito *internet* dello stesso Ministero, un Osservatorio permanente, a cui partecipano anche rappresentanti della Banca d'Italia e delle associazioni dei consumatori, che verificherà la piena attuazione delle disposizioni legislative in materia di portabilità e rinegoziazione dei mutui.

Per quanto concerne le sanzioni nei confronti delle banche inadempienti nella corretta applicazione della legge n. 40 del 2007, si conferma che tale provvedimento normativo non prevede specifiche norme sanzionatorie. È presumibile che si sia ritenuto infatti opportuno, per esigenze di semplicità e flessibilità normativa, limitarsi ad introdurre le regole di portabilità in questione, affidandosi per il resto al normale funzionamento della concorrenza e del mercato e alle ordinarie misure di vigilanza e sanzione verso i comportamenti scorretti.

Si evidenzia, in tal senso, che l'Autorità per la concorrenza e il mercato, con proprio provvedimento dello scorso mese di agosto, ha disposto rilevanti sanzioni pecuniarie a carico di numerosi istituti di credito ritenuti responsabili di pratiche commerciali scorrette, per aver impedito o reso troppo onerosa la surrogazione del mutuo per i propri clienti.

Infine, il Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza, continuerà a seguire con la dovuta attenzione le vicende di attuazione di tali norme in materia di portabilità dei mutui, anche per valutare unitamente alle altre amministrazioni interessate l'eventuale opportunità di nuove iniziative normative tese a rafforzare la concorrenza in tale delicato settore, anche con più specifiche sanzioni relativamente a possibili comportamenti scorretti.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

MARTINAT

(3 ottobre 2008)

SACCOMANNO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

dal sito dell'emittente locale TRCB si apprende che la sala operativa dei Vigili del fuoco di Brindisi, a causa dell'insufficiente dotazione di risorse umane, registra un *deficit* di soccorso con ripercussioni significative su tutto il territorio provinciale;

in Italia solo tre regioni, ovvero la Toscana, l'Emilia Romagna e la Puglia, dispongono di tre nuclei di sommozzatori;

la Puglia, con 800 chilometri di costa, conta tre nuclei sommozzatori dislocati a Bari, a Taranto ed a Brindisi;

considerato che:

il Nucleo sommozzatori di Brindisi è strategico sia per la presenza di un porto importante sia per il lungo tratto di costa di competenza;

tale nucleo è da sempre considerato uno dei migliori in materia di soccorsi, essendosi sempre distinto per l'alta professionalità e capacità,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di potenziare la pianta organica dei Vigili del fuoco ed il Nucleo sommozzatori di Brindisi.

(4-00169)

(17 giugno 2008)

RISPOSTA. – A seguito delle carenze di organico e delle ridotte risorse a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, da alcuni mesi è in corso un processo di razionalizzazione e riconfigurazione dell'intero servizio sommozzatori.

Tale processo si pone il duplice obiettivo di migliorare il servizio e di realizzare un significativo contenimento della spesa.

Per raggiungere tali risultati, è stato effettuato un attento studio finalizzato ad analizzare una serie di dati e parametri relativi al settore specia-

listico dei sommozzatori quali il rischio idraulico, le tipologie di interventi, nonché la distribuzione dei turni di servizio in ragione dell'efficienza e dell'efficacia della risposta operativa alla domanda di soccorso tecnico.

In base all'analisi di tali dati, è stato redatto un piano di riorganizzazione del servizio sommozzatori diretto a garantire una maggiore e contemporanea presenza del personale nei vari turni di servizio. In tale contesto, è stato necessario prevedere la collocazione di due nuclei di soccorso subacqueo ed acquatico nell'ambito di ciascuna regione, prevedendo, quindi, la progressiva dismissione dei terzi nuclei presenti nelle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia.

L'intero progetto è stato posto all'esame di un tavolo di concertazione tra amministrazione e rappresentanti dei lavoratori che si è occupato della riformulazione delle piante organiche dell'intero Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In tale sede, si è provveduto a razionalizzare la distribuzione del personale operativo e di supporto al fine di migliorarne l'impiego sul territorio e in modo da raggiungere la massima efficienza operativa nella risposta alla cittadinanza.

Tutte le grandi regioni verranno dotate di un nucleo sommozzatori di tipologia grande, con 28 unità operative in grado di assicurare l'intervento in ogni turno di servizio e di un nucleo di tipologia piccola di 16 unità operative, in grado di assicurare l'intervento nei turni diurni. Il personale specialista è stato posto alle dipendenze delle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco per garantire la migliore distribuzione dello stesso in ambito regionale.

Per quanto riguarda la regione Puglia, si procederà, come detto, alla dismissione del terzo nucleo sommozzatori, ed in particolare la scelta (che ancora non è stata adottata, ma che ovviamente non potrà non tener conto dei dati tecnici e statistici emersi dallo studio e dagli esiti del tavolo di cui si è fatto cenno) ricadrà sul nucleo di Brindisi o su quello di Taranto.

È prevista l'indizione, nel corso del 2009, di un bando di concorso interno per il potenziamento degli organici del nucleo che resterà operativo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PALMA

(2 ottobre 2008)
